SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE)
DEL 24 GIUGNO 1971 [1]

Willem Vinck
contro Commissione delle Comunità europee

Causa 53-70

Massime

1. *Dipendenti — Ricorso — Silenzio-rifiuto — Scadenza del termine d'impugnazione — Decisione negativa espressa — Mancanza di un fatto nuovo — Carattere confermativo — Inesistenza di un atto lesivo*

2. *Domanda di risarcimento — Connessione con la domanda di annullamento — Irricevibilità*
(Statuto del personale delle CC. EE., art. 91)

1. La decisione che conferma un precedente silenzio-rifiuto non può far nuovamente decorrere il termine d'impugnazione.

2. È irricevibile la domanda di risarcimento non avente altro scopo che quello di procurare al ricorrente gli stessi vantaggi negatigli con una decisione non più impugnabile.

Nella causa 53-70

WILLEM VINCK, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a Overijse (Belgio), con l'avvocato Jacques Putzeys, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig. Nicolas Wennmacher, huissier, 17, boulevard Royal,

ricorrente,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Louis de la Fontaine, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il suo consigliere giuridico sig. Emile Reuter, 4, boulevard Royal,

convenuta,

1 — Lingua processuale: francese.

causa avente ad oggetto, nella presente fase procedurale, la ricevibilità del ricorso del sig. Vinck inteso ad ottenere: l'annullamento della decisione negativa opposta dal presidente della Commissione, il 21 maggio 1970, alla sua richiesta di indennizzo per il «danno eccezionale» arrecatogli dalle «irregolarità nello svolgimento della sua carriera», nonché di «compenso di carriera» (richiesta da lui presentata il 16 febbraio 1970); in subordine il risarcimento dei danni,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dai signori: A. Trabucchi, presidente di Sezione; P. Pescatore (relatore) e H. Kutscher, giudici;

avvocato generale: A. Dutheillet de Lamothe,
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

I — Gli antefatti

Il sig. Willem Vinck veniva assunto dalla Commissione CEEA, il 5 maggio 1958, con uno stipendio base corrispondente al grado A/5, e con la qualifica di segretario della direzione generale «Industria ed Economia». Egli era incaricato in particolare delle questioni relative al pensionamento e alla sicurezza tecnica.

Il 1° maggio 1961, il suddetto stipendio veniva portato al livello corrispondente al 1° scatto del grado A/4.

Il sig. Vinck veniva nominato in ruolo e inquadrato al grado A/4, con effetto dal 1° gennaio 1962.

Il 14 maggio 1963, egli presentava la propria candidatura ad un posto di capo divisione, di grado A/3, nella direzione generale «Industria», senza essere tuttavia prescelto.

Il 1° luglio e l'11 ottobre 1965, il Vinck si presentava nuovamente candidato, senza successo, a due posti dichiarati vacanti nell'organico della Commissione.

Con una nota di carattere interno del 30 marzo 1966, la direzione generale «Industria ed Economia» decideva che «i lavori riguardanti la sicurezza degli impianti nucleari vengano... eseguiti dal servizio Sicurezza, cui è preposto il sig. Vinck... sotto l'immediata responsabilità del capo della direzione Industria».

Il 2 dicembre 1966, il Vinck chiedeva che la creazione dello speciale servizio da lui diretto venisse resa ufficale e se ne tenesse conto nell'organico della Commissione.

Con promemoria del 24 agosto 1967, confermato il 25 settembre successivo, il Vinck chiedeva al direttore generale «Personale e Amministrazione» che entro il 1967 venisse presa una decisione nei suoi confronti, circa la promozione al grado A/3.
Il 19 ottobre 1967, gli veniva risposto che la promozione non costituisce un diritto, ma una semplice aspettativa, e che la mancata promozione non poteva rappresentare un danno ai sensi dello statuto del personale.
Nella 25ª riunione, dei giorni 13, 14 e 15 febbraio 1968, la Commissione approvava il nuovo organico, che veniva pubblicato nel «Corriere del personale» dell'11 marzo 1968.
A questa stessa data, il Vinck, in forza dell'art. 90 dello statuto, chiedeva al presidente della Commissione informazioni complementari circa la composizione dell'organico, con riferimento alla propria attività.
Il 14 marzo 1968, egli chiedeva alla direzione generale «Industria ed Economia» di prenderlo in considerazione per una promozione al grado A/3 nel corso del 1968.
Con decisione 30 maggio 1968, notificata al Vinck il 12 giugno 1968, la Commissione conferiva a quest'ultimo, in base al nuovo organico fissato nell'ambito della riorganizzazione generale dei servizi, un posto di amministratore principale nella divisione «Promozione industriale nel settore nucleare e in quello della tecnologia avanzata», presso la direzione C della direzione generale III «Industria».
Il 13 giugno 1968 veniva pubblicata una decisione della Commissione, che modificava la struttura amministrativa della suddetta direzione C.
Il 14 giugno 1968, il Vinck presentava la propria candidatura ai posti dichiarati vacanti con avvisi COM/76 e COM/77.
In forza dell'art. 90 dello statuto, il 17 giugno 1968 il Vinck richiamava l'attenzione del presidente della Commissione sul fatto che la decisione individuale adottata nei suoi confronti il 30 maggio 1968 e l'atto della Commissione in data 13 giugno 1968, con cui veniva modificata la struttura amministrativa della direzione C, dipendente dalla direzione generale III, potevano «implicare il rifiuto di conservagli il posto di capo di un servizio autonomo» e chiedeva che venisse mantenuta la sua «autonomia amministrativa, in qualità di capo servizio».
Il 10 luglio 1968, sempre in forza dell'art. 90 dello statuto, il Vinck comunicava al presidente della Commissione che, a suo avviso, la decisione di modificare la struttura amministrativa della direzione generale cui egli apparteneva era un nuovo provvedimento di carattere generale, che implicava il decorso di nuovi termini. Egli osservava inoltre, in merito alla notifica della decisione 30 maggio, effettuata il 12 giugno 1968, che il termine massimo d'impugnazione di tale provvedimento individuale gli sembrava essere il 12 settembre 1968.
Nel luglio 1968, il Vinck presentava la sua candidatura al posto dichiarato vacante dall'avviso COM/42. L'11 marzo 1969, gli veniva notificato che non era stato prescelto.
Il 26 luglio 1968, il presidente della Commissione rispondeva alla richiesta d'informazioni del Vinck in data 11 marzo 1968, facendogli presente che «la Commissione aveva potuto decidere con piena cognizione di causa in merito alla composizione del proprio organico», e ribadendo ch'essa non aveva ritenuto opportuna l'istituzione di un servizio speciale per le attività relative alla sicurezza degli impianti nucleari.
Il 7 agosto 1968 il Vinck, richiamandosi all'art. 90 dello statuto, faceva osservare al presidente della Commissione che la lettera 26 luglio 1968 era una risposta soltanto parziale alle domande da lui presentate all'autorità che ha il potere di nomina e, in particolare, non dava seguito alla sua richiesta formale del 17 giugno 1968.
Con nota indirizzata il 23 agosto 1968 al presidente della Commissione, il Vinck rinnovava la sua candidatura al posto vacante di cui all'avviso COM/77, chiedendo altresì riscontro alle sue domande in data 17 giugno e 7 agosto 1968.

Il 4 settembre 1968, il Vinck si presentava ancora una volta candidato ad un posto vacante. Il 29 gennaio 1969 gli veniva notificato che non era stato prescelto.

Il 18 dicembre 1968 il presidente della Commissione, rispondendo alle domande del ricorrente 17 giugno, 10 luglio, 7 agosto e 23 agosto 1968, gli confermava che la Commissione aveva deciso con piena cognizione di causa in merito alla composizione del proprio organico: quest'ultimo non comprendeva un servizio speciale per le questioni relative alla sicurezza degli impianti nucleari, in quanto esse non costituivano che una parte delle attribuzioni della divisione nell'ambito della quale egli doveva assumersi le responsabilità inerenti al suo grado, con particolare riguardo ai problemi della sicurezza degli impianti nucleari.

Il 25 gennaio 1969, a norma dell'art. 90 dello statuto, il Vinck ricordava al presidente della Commissione le sue «legittime aspirazioni circa la promozione al posto di capo della divisione III.C.4», comunicandogli altresì che, visto il rifiuto della Commissione di mantenere in vita il servizio speciale «Sicurezza degli impianti nucleari», e sembrandogli esser stata ormai presa una decisione definitiva circa la sua posizione amministrativa, egli era costretto a considerare la lettera 18 dicembre 1968 come un provvedimento di carattere individuale, ai sensi dell'art. 91, n. 2 dello statuto.

Il 27 gennaio 1969, il Vinck presentava la sua candidatura al concorso interno bandito per coprire il posto di cui all'avviso COM/77.

Il 6 maggio 1969, a norma dell'art. 90 dello statuto, il Vinck richiamava l'attenzione del presidente della Commissione sul fatto che la mancata risposta alla sua domanda 25 gennaio 1969 equivaleva ad un silenzio-rifiuto ai sensi dell'art. 91, n. 2, dello statuto. Tuttavia, nell'impossibilità di stabilire in che senso detto rifiuto andasse interpretato, egli non disponeva di elementi d'informazione ufficiali che gli permettessero di valutare l'opportunità di un ricorso.

Il 14 maggio 1969, la Commissione decideva di non rispondere al reclamo proposto dal Vinck il 25 gennaio.

Il 1° agosto 1969, il presidente della Commissione rispondeva alla sua domanda del 6 maggio, comunicandogli che il posto dichiarato vacante con l'avviso COM/42 era stato assegnato in base al sistema di cui all'art. 29, n. 2, dello statuto.

Con nota 5 settembre 1969, richiamandosi all'art. 90 dello statuto, il Vinck chiedeva al presidente della Commissione d'informarlo dei risultati del concorso interno COM/77.

Inoltre, l'8 settembre 1969, sempre a norma dell'art. 90 dello statuto, egli chiedeva al presidente della Commissione, qualora venisse confermato l'insuccesso della sua candidatura nel concorso interno COM/77, di ripristinare il servizio incaricato degli aspetti tecnici della «sicurezza degli impianti nucleari» col rango di divisione, e di svolgere le pratiche necessarie per la sua nomina, al grado A/3, a capo del servizio stesso.

Il 12 novembre 1969, il presidente della Commissione comunicava al Vinck che, benché il suo nome figurasse nella lista degli idonei, egli non era stato prescelto per il posto vacante di cui all'avviso COM/77.

Il 24 novembre 1969, il Vinck presentava la sua candidatura in relazione all'avviso di posto vacante COM/783/69.

Rispondendo alla sua domanda dell'8 settembre 1969, il presidente della Commissione gli comunicava, il 6 aprile 1970, che si stava studiando una modifica delle strutture amministrative della direzione generale Affari industriali, e che la Commissione, cui spettava una competenza esclusiva nell'organizzazione dei suoi servizi, avrebbe avuto modo di esaminare le considerazioni da lui svolte.

Il 16 febbraio 1970, l'avvocato del Vinck, Me Jacques Putzeys, inviava al presidente della Commissione, in forza dell'art. 90 dello statuto, una domanda intesa, in via principale, ad ottenere che al suo cliente fosse corrisposto un indennizzo «per il danno eccezionale arrecatogli dalle irregolarità nello svolgimento

della sua carriera» e, in via subordinata, a che si ponesse fine «in modo ragionevole all'attuale situazione sfavorevole mediante un compenso di carriera».
Con lettera 21 maggio 1970 il presidente della Commissione, rispondendo a questa domanda del 16 febbraio, comunicava al Vinck che la Commissione aveva deciso con piena cognizione di causa in merito alla composizione del proprio organico; che spetta esclusivamente alla Commissione il decidere circa l'opportunità d'intensificare, mantenere ferma o ridurre l'attività in un qualsiasi settore, come pure l'organizzare i propri servizi nel modo ch'essa ritiene più adatto; che le candidature presentate dal Vinck a vari posti di capo divisione erano state esaminate nel modo stabilito dallo statuto; che non vi era stata alcuna irregolarità nei procedimenti in esito ai quali erano stati prescelti altri candidati; che una promozione al grado A/3 non si poteva considerare un diritto. In conclusione, la Commissione riteneva infondata la domanda del Vinck.

II — Il procedimento

Il 28 agosto 1970, il Vinck ha proposto un ricorso, nel quale conclude che la Corte voglia:

a) in via principale,
   — annullare la decisione del presidente della Commissione in data 21 maggio 1970, notificata il 29 maggio;
   — in sede di giurisdizione di merito, statuire che l'attività e le omissioni della controparte hanno arrecato al ricorrente un danno eccezionale, la cui entità sarà determinata equitativamente dalla Corte;
   — ordinare alla Commissione di porre fine in modo ragionevole all'attuale situazione sfavorevole mediante un compenso di carriera;

b) in subordine,
   assegnare al ricorrente un'indennità a causa del danno eccezionale da lui subito, essendo stata la sua buona fede sorpresa dalla controparte;

c) comunque,
   porre le spese a carico della convenuta.

Con atto depositato il 3 ottobre 1970, la Commissione ha chiesto alla Corte, in forza dell'art. 91 del regolamento di procedura, di statuire sulla ricevibilità senza impegnare la discussione nel merito, e di dichiarare il ricorso irricevibile in ogni sua parte.
Nelle osservazioni presentate l'11 dicembre 1970, il ricorrente ha chiesto alla Corte di dichiarare ricevibile il ricorso o, quanto meno, rinviare al merito, fissando nuovi termini per la prosecuzione della causa.
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale sulla domanda incidentale, senza procedere ad istruttoria.
Le parti hanno svolto le loro osservazioni orali sulla ricevibilità del ricorso all'udienza del 1° aprile 1971.
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni in proposito all'udienza del 9 giugno 1971.

III — I mezzi e gli argomenti delle parti sulla ricevibilità del ricorso

I mezzi e gli argomenti delle parti sulla ricevibilità del ricorso si possono riassumere come segue:
La *convenuta (attrice nella fase incidentale)* eccepisce l'irricevibilità in base a diversi argomenti:

a) Per quanto riguarda la domanda d'annullamento della decisione del presidente della Commissione in data 21 maggio 1970, con cui veniva respinta, in fase precontenziosa, la domanda del ricorrente del 16 febbraio 1970:
— dalla giurisprudenza della Corte si desume che l'azione di danni, benché possa essere esperita senza che sia necessario chiedere al tempo stesso l'annullamento dell'atto illegittimo lesivo, non può servire per sottrarsi alle conseguenze

dell'irricevibilità di una domanda basata anch'essa sull'illegittimità e tendente agli stessi fini pecuniari; inoltre il ricorrente, qualora non abbia impugnato in tempo gli atti dai quali manifestamente deriva il danno lamentato, non può ovviare a tale omissione né, in un certo senso, procurarsi una nuova azione sotto forma di domanda di risarcimento. L'amministrazione può quindi eccepire l'irricevibilità di una siffatta domanda di risarcimento, come può sollevare la stessa eccezione nei confronti della domanda d'annullamento di una decisione negativa, espressa o tacita, opposta alla domanda di risarcimento.

Nella fattispecie, il danno lamentato dal ricorrente deriverebbe da pretese «irregolarità» nello svolgimento della sua carriera, irregolarità che consistono tutte, in ultima analisi, nel fatto ch'egli non è stato nominato ad un posto di grado A/3. Ora, il ricorrente avrebbe potuto impugnare tempestivamente gli atti di cui trattasi, al fine di evitare il danno da lui ora lamentato.

— Per quanto riguarda più precisamente il rifiuto della Commissione circa il mantenimento di un servizio indipendente per la «sicurezza degli impianti nucleari», servizio che avrebbe dovuto essere trasformato in una divisione diretta dal ricorrente, quest'ultimo aveva la possibilità, entro il termine massimo di 4 mesi dalla sua domanda 17 giugno 1968, d'impugnare sia la decisione della Commissione, pubblicata il 13 giugno 1968, con cui veniva approvato l'organico, sia la decisione della Commissione, adottata il 30 maggio 1968 e notificata il 12 giugno, che determinava le mansioni del ricorrente. Anche se, per assurdo, si potesse ritenere non semplicemente confermativa la risposta del presidente della Commissione in data 18 dicembre 1968, il ricorrente avrebbe dovuto adire la Corte entro il 19 marzo 1969.

— Per quanto riguarda la mancata promozione al grado A/3 durante gli anni 1966 e 1967, il ricorrente avrebbe dovuto, quanto meno, impugnare le decisioni di promozione di altri dipendenti entro tre mesi dal momento in cui aveva avuto concoscenza del fatto che la Commissione non era adeguatamente informata, fatto cui egli attribuisce il danno da lui subito nello svolgimento della carriera.

— Per quanto riguarda la mancata nomina del ricorrente ad uno dei vari posti vacanti di grado A/3, egli avrebbe potuto e dovuto impugnare le relative decisioni di nomina entro 3 mesi dalla comunicazione ufficiale in proposito, effettuata con lettera 26 luglio 1968 dal presidente della Commissione.

— Quanto alla reiezione della domanda presentata dal ricorrente in fase precontenziosa ed intesa ad ottenere che si ponesse fine alla sua situazione sfavorevole mediante un compenso di carriera, si deve rilevare l'irricevibilità di tale domanda: essa manca assolutamente di precisione, persegue uno scopo che non può essere sottoposto a sindacato giurisdizionale, e contiene la richiesta che la Corte rivolga ingiunzioni alla Commissione.

b) Quanto alla domanda di risarcimento per il danno eccezionale che il ricorrente pretende di aver subito a causa «dell'attività o le omissioni della Commissione» e alla richiesta di un «compenso di carriera», esse sono parimenti irricevibili per i motivi sopra illustrati.

c) Quanto alla domanda di risarcimento per il danno eccezionale subito dal ricorrente per essere stata sorpresa la sua buona fede, è inammissibile che un dipendente il quale abbia omesso d'impugnare atti da cui egli si ritiene leso, e che non ha provato in tempo utile l'illegittimità o l'irregolarità di tali atti, possa ottenere un indennizzo in base alla formulazione a posteriori, e comunque in forma assai vaga, di una censura del genere.

Il *ricorrente (convenuto nella fase incidentale)* sostiene che, nell'attuale fase procedurale, si tratta unicamente di valutare la ricevibilità del ricorso «ratione temporis»; l'esame della ricevibilità «ratione materiae» impegnerebbe la discussione nel merito. Il solo problema da risolvere è quello relativo al se il ricorrente fosse decaduto dal diritto di pro-

porre il ricorso amministrativo del 16 febbraio 1970 e il presente ricorso giurisdizionale.

a) Quanto alla ricevibilità del ricorso nel suo complesso, il ricorrente sostiene che il reclamo da lui presentato il 16 febbraio 1970, a norma dell'art. 90 dello statuto, era fondato su un fatto nuovo, in quanto egli si richiamava per la prima volta al mancato rispetto delle sue aspettative di carriera.
D'altra parte, i diritti soggettivi attribuiti ai dipendenti dallo statuto relativamene alla carriera sono imprescrittibili.

b) Quanto alla ricevibilità della domanda di annullamento, va rilevato che questa non mira a far dichiarare l'illegittimità di atti individuali ormai divenuti definitivi, né ad ottenere un risultato identico. Egli ha chiesto unicamente alla Corte di dichiarare, con l'annullamento della decisione 21 maggio 1970, che la Commissione ha violato, con un complesso di atti, di fatti e di atteggiamenti, il diritto del ricorrente al normale sviluppo di carriera e deluso le sue aspettative in proposito.
Il diritto del ricorrente risulta, fra l'altro, dagli artt. 5, n. 3, 29 e 45, e dall'allegato I, dello statuto del personale.
Il primo mezzo d'impugnazione è ammissibile in quanto fondato sulla obiettiva constatazione della mancata nomina o promozione del ricorrente, dopo la sua assunzione in ruolo, il che lede le sue aspettative di carriera, tutelate dallo statuto.
Il secondo mezzo è ammissibile in quanto fondato sulla obiettiva constatazione della violazione del principio della parità di tutti i dipendenti che hanno i requisiti per essere promossi, principio sancito dall'art. 45 dello statuto.
Il ricorrente non intende contestare le promozioni o le nomine intervenute, né le decisioni relative all'organico della Commissione, né vuole ottenere indirettamente un risultato analogo, ma si fonda su elementi obiettivi e incontestabili, che provano il mancato rispetto, da parte della Commissione, dei diritti statutari del ricorrente.

c) La domanda di risarcimento è anch'essa ricevibile, essendo fondata su uno sviamento di potere da parte della Commissione: dallo svolgimento della carriera del ricorrente risulta la deliberata intenzione della Commissione di impedirgli un normale avanzamento; il rifiuto di nominarlo o promuoverlo ad uno dei numerosi posti vacanti per i quali aveva presentato la sua candidatura non può essere giustificato in base all'interesse del servizio, ma costituisce una vera e propria sanzione disciplinare dissimulata, e quindi uno sviamento di potere.

In diritto

1/3 Il ricorso è diretto all'annullamento della comunicazione 21 maggio 1970, con cui il presidente della Commissione ha respinto determinate richieste avanzate dal ricorrente circa la sua posizione amministrativa e lo svolgimento della carriera. Si chiede inoltre alla Corte, previo accertamento del danno eccezionale che l'atteggiamento assunto dalla Commissione avrebbe arrecato al ricorrente, di concedere a quest'ultimo o un «compenso di carriera» o un'adeguata invalidità. La Commissione, in forza dell'art. 91 del regolamento di procedura, ha chiesto alla Corte di statuire sulla ricevibilità senza impegnare la discussione nel merito.

4/7 La ricevibilità dei vari capi della domanda dev'essere valutata in relazione ai precedenti dell'impugnata comunicazione 21 maggio 1970. Dal fascicolo si desume che il ricorrente ha più volte presentato la propria candidatura a posti vacanti — la nomina ai quali avrebbe implicato per lui la promozione al grado A 3 — senza tuttavia essere mai prescelto. Egli ha inoltre chiesto ripetutamente alla Commissione di creare un ufficio autonomo, nel campo della sua specializzazione, di cui avrebbe potuto essere posto a capo in modo da ottenere la promozione. La Commissione non ha però mai accolto le proposte del ricorrente.

8/9 Di fronte all'atteggiamento assunto nei suoi confronti dalla Commissione, il ricorrente — con lettera 16 febbraio 1970 — chiedeva un'indennità «per danno eccezionale dovuto alle anomalie nello svolgimento della sua carriera» e, in subordine, «che si ponesse fine in modo ragionevole all'attuale situazione pregiudizievole mediante un compenso di carriera». Rispondendogli il 21 maggio 1970, il presidente della Commissione ricordava al ricorrente che la Commissione è la sola competente a decidere circa l'organizzazione dei propri uffici; che le candidature da lui presentate a diversi posti di capo divisione erano state esaminate a norma dello statuto; che non era stata rilevata alcuna irregolarità nello svolgimento dei procedimenti amministrativi in esito ai quali erano stati prescelti altri candidati; infine, che la promozione al grado A 3 non poteva essere considerata come un diritto e che di conseguenza la Commissione non poteva accogliere le richieste formulate nella lettera 16 febbraio 1970.

10/12 Il termine per impugnare il silenzio-rifiuto opposto dalla Commissione all'ultima richiesta del ricorrente, in data 16 febbraio 1970, era già scaduto quando il ricorso fu proposto. Inoltre, con la lettera 21 maggio 1970, la Commissione si è limitata a confermare l'atteggiamento anteriormente assunto circa le candidature presentate dal ricorrente e le proposte da lui fatte in merito alla riorganizzazione degli uffici ed alla costituzione, ai suoi ordini, di un ufficio autonomo. Di conseguenza, detta comunicazione non ha fatto decorrere, a favore del ricorrente, un nuovo termine d'impugnazione.

13/14 Le conclusioni subordinate relative al «compenso di carriera» e al «danno eccezionale», sono intese a procurare al ricorrente i vantaggi di carriera finora negatigli, ovvero un indennizzo equivalente. Queste conclusioni devono quindi subire la stessa sorte di quelle principali.

15 Da quanto precede discende che il ricorso va dichiarato irricevibile nel suo complesso.

Sulle spese

16/18 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, le spese vanno poste a carico della parte soccombente. Tuttavia, a norma dell'art. 70 di detto regolamento, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste. Il ricorrente è rimasto soccombente.

Per questi motivi,
letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le difese orali delle parti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto lo statuto del personale,
visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia,
visto il regolamento di procedura, in ispecie l'art. 91,

LA CORTE (Seconda Sezione),

respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce:

1° Il ricorso è irricevibile.

2° Ciascuna parte sopporterà le spese da essa incontrate.

Trabucchi Pescatore Kutscher

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 24 giugno 1971.

Il presidente della Seconda Sezione
A. Trabucchi

Il cancelliere
A. Van Houtte